Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Decreto del Segretario Generale

n. 83 del 1 settembre 2021

Oggetto: Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Magra (DCI 180/2006; DCRT 69/2006; DCRL 24/2006). Modifiche alle seguenti cartografie di cui all'art. 4, comma 1, lettera c) delle Norme di Attuazione (NdA) del PAI:

- Tav. 3 *"Carta della pericolosità geomorfologica"* - Sezione 232160 *"Carrodano"*;

a seguito dello studio geologico-geomorfologico di dettaglio di parte di un'area classificata PG3 (Pericolosità geomorfologica elevata) in località Teise nel Comune di Framura (SP).

Approvazione ai sensi degli art. 12 comma 4 e 43 comma 3 lettera a) punto 1 delle NdA del PAI e dell'art. 68 comma 4 bis e 4 ter del d.lgs. 152/2006.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i. e in particolare la parte III del suddetto decreto;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante *"Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"* che all'art. 51 detta *"Norme in materia di Autorità di bacino"* sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO, in particolare, l'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che:

- al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto, l'Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata "Autorità di bacino", ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
- al comma 3 prevede che *"con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al*

comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (...)";

- al comma 4 prevede che *"entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità"*;
- ai commi 5 e seguenti disciplina la composizione, le competenze e il funzionamento degli organi dell'Autorità; in particolare al comma 7 prevede che il Segretario Generale provveda agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità e (...) curi l'attuazione delle direttive della conferenza operativa;
- al comma 10 prevede che *"Le Autorità di bacino provvedono (...) a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall'art. 13 della direttiva 2000/60/CE (...) e il piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto dall'art. 7 della direttiva 2007/60/CE (...)"*;

VISTO l'art. 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., ed in particolare il comma 1 lettera c) ai sensi del quale il nuovo distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale comprende i bacini idrografici dell'Arno, del Serchio, del Magra nonché i bacini regionali della Liguria e della Toscana;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante *"Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183"*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2018 *"Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016"* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;

VISTO, inoltre, lo Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, approvato con decreto n. 52 del 26 febbraio 2018 del Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ed in particolare l'art. 6 comma 4 del medesimo, ai sensi del quale *"il Segretario generale svolge compiti di direzione, coordinamento e controllo, al fine di assicurare la continuità*

delle funzioni dell'Autorità di bacino ed è responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro vigilante", "provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità", nonché "assicura l'unicità di indirizzo tecnico-amministrativo" e "sovrintende all'attività di tutte le aree, servizi ed uffici dell'Autorità, assicurandone il coordinamento operativo anche nelle articolazioni territoriali", e l'art. 7 disciplinante la composizione e le funzioni della conferenza operativa;

VISTI gli articoli 65, 66, 67 e 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. in materia di pianificazione di bacino distrettuale, con particolare riferimento a quella stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI);

VISTA, da ultimo, la legge 11 settembre 2020 n. 120 recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*" - di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 - ed in particolare l'art. 54 comma 3 che introduce i commi 4-bis e 4-ter all'art. 68 del d.lgs. 152/2006, prevedendo rispettivamente al comma 4-bis che "*Nelle more dell'adozione dei piani e dei relativi stralci, di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, ovvero dei loro aggiornamenti, le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, sono approvate con proprio atto dal Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale, d'intesa con la Regione territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa. Le modifiche di cui al presente comma costituiscono parte integrante degli aggiornamenti dei Piani di cui all'articolo 67, comma 1*" e al comma 4-ter che "*Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica. Nelle more dell'espletamento delle procedure di aggiornamento, il Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale può adottare, sulla base del parere della Conferenza Operativa, misure di salvaguardia che sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione dell'aggiornamento del piano di cui al comma 4-bis*";

VISTO l'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che "*Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175*" nonché l'art. 175 del medesimo decreto;

DATO ATTO che sul territorio del bacino del F. Magra risulta approvato e tuttora vigente ai sensi del citato disposto dell'art. 170 comma 11 del d.lgs. 152/2006, il Piano di bacino, stralcio "Assetto idrogeologico" (PAI);

PREMESSO che:

- a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 294/2016, che ha comportato la soppressione, in particolare, dell'Autorità di bacino interregionale del F. Magra, è stato sottoscritto in data 27 febbraio 2019, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 241/1990, tra Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e Regione Liguria un Accordo, avente ad oggetto lo *"Svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune in materia di difesa del suolo e tutela delle acque nel territorio del bacino del F. Magra"*, finalizzato ad assicurare la continuità della gestione tecnico-amministrativa del piano di bacino stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del F. Magra stesso e sono state stabilite le modalità procedurali per la gestione del PAI vigente, che confermano gli indirizzi procedurali previgenti in materia di pianificazione di bacino interregionale;
- che l'Accordo è stato da ultimo prorogato e aggiornato fino al 31.12.2021, con decreto del Segretario Generale n. 20 del 25.02.2021, e che ai sensi di quanto previsto all'art. 3 comma 2 del medesimo, il coordinamento istruttorio per le pratiche relative al bacino del F. Magra è attribuito al dirigente del Settore Assetto del Territorio della Regione Liguria;

VISTA la proposta di variante non sostanziale riguardante la riperimetrazione di un'area classificata in frana quiescente PG3 a seguito di studi e indagini di maggior dettaglio in località Teise nel Comune di Framura (SP), inoltrata dal Comune di Framura con nota prot. n.1714 del 05/05/2021, agli atti di questa Autorità di Bacino al prot. 3645 del 06/05/2021;

VISTI gli articoli 12 e 43 delle Norme di Attuazione del PAI che disciplinano rispettivamente le modalità di aggiornamento delle cartografie della pericolosità geomorfologica e le procedure di adeguamento del PAI stesso;

VISTA, altresì, la relazione istruttoria predisposta dal personale in servizio presso la struttura operativa territoriale di Sarzana (SP), dalla quale risulta altresì che la modifica del grado di pericolosità da PG3 a PG2 non comporta modifiche alla Tav. 6 *"Carta del rischio geomorfologico"*, poiché l'area è attualmente classificata RG2, e le aree caratterizzate da tale grado di rischio non sono riportate nella Tav. 6, che riporta soltanto le aree a rischio geomorfologico RG3 e RG4;

PRESO ATTO che, come disposto dal comma 4-bis dell'art. 68 del D. Lgs. 152/2006, come introdotto dal citato DL 76/2020, la modifica cartografica in oggetto è stata sottoposta all'esame della Conferenza Operativa di questa Autorità di bacino distrettuale, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 10.06.2021, d'intesa con la Regione Liguria;

PRESO ATTO altresì che, al fine di assicurare le opportune forme di pubblicità, come previsto dalle norme di PAI e dal comma 4-bis e 4-ter dell'art. 68 D. Lgs. 152/2006, con nota prot. 4925 del 21.06.2021 gli stralci cartografici recanti lo stato attuale e lo stato

modificato sono stati trasmessi al Comune di Framura con richiesta di affissione all'albo pretorio comunale per 30 giorni;

CONSIDERATO che, nella nota sopra citata, è precisato che, decorsi inutilmente 60 (sessanta) giorni dall'invio della nota stessa senza che il Comune abbia inviato il referto di pubblicazione e le eventuali osservazioni, si procederà in via definitiva all'adozione delle modifiche in oggetto;

CONSIDERATO che i 60 giorni di cui sopra sono decorsi in data 20.08.2021 senza che il Comune abbia inviato il referto di pubblicazione;

CONSIDERATO, pertanto, che è possibile procedere alla modifica in via definitiva delle seguenti cartografie del PAI:

- Tav. 3 *"Carta della pericolosità geomorfologica"* - Sezione 232160 *"Carrodano"*;

nel Comune di Framura (SP), località Teise;

RITENUTO quindi di procedere all'adozione, ai sensi dell'art. 43, comma 3, lettera a), punto 1 delle NdA del PAI, delle modifiche delle cartografie sopra citate;

CONSIDERATO infine che la corretta rappresentazione della perimetrazione delle aree a pericolosità è vincolata alle specifiche già utilizzate per la produzione e la pubblicazione delle cartografie dell'Autorità di bacino del fiume del fiume Magra, nelle more dell'integrazione delle stesse a livello distrettuale;

tutto ciò visto e considerato,

DECRETA

Articolo 1 - Ai sensi dell'art. 12, comma 4 e con le modalità di cui all'art. 43, comma 3, lettera a), punto 1 delle NdA del PAI, nonché ai sensi dei commi 4-bis e 4-ter art. 68 D. Lgs. 152/2006, per le motivazioni di cui in premessa, è approvata, previo parere favorevole della Conferenza Operativa espresso in data 10.06.2021 e d'intesa con la Regione Liguria, la modifica del grado di pericolosità geomorfologica di parte di un'area perimetrata nella Tav. 3 - *"Carta della pericolosità geomorfologica"*, Sezione 232160 *"Carrodano"* del vigente PAI del bacino del Fiume Magra in località Teise del Comune di Framura (SP), così come rappresentata negli stralci cartografici allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, recanti lo stato attuale e lo stato modificato.

Articolo 2 - Copia del presente provvedimento è trasmessa alla Regione Liguria - Settore Assetto del Territorio e Settore Difesa del Suolo La Spezia, alla Provincia della Spezia e al Comune di Framura.

Articolo 3 - Le modifiche di cui al presente decreto entrano in vigore dalla data di trasmissione dello stesso agli Enti sopra elencati.

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE APPENNINO SETTENTRIONALE

Articolo 4 – Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web del distretto dell'Appennino Settentrionale.

IL SEGRETARIO GENERALE
Ing. Massimo Lucchesi

ALLEGATO N. 1

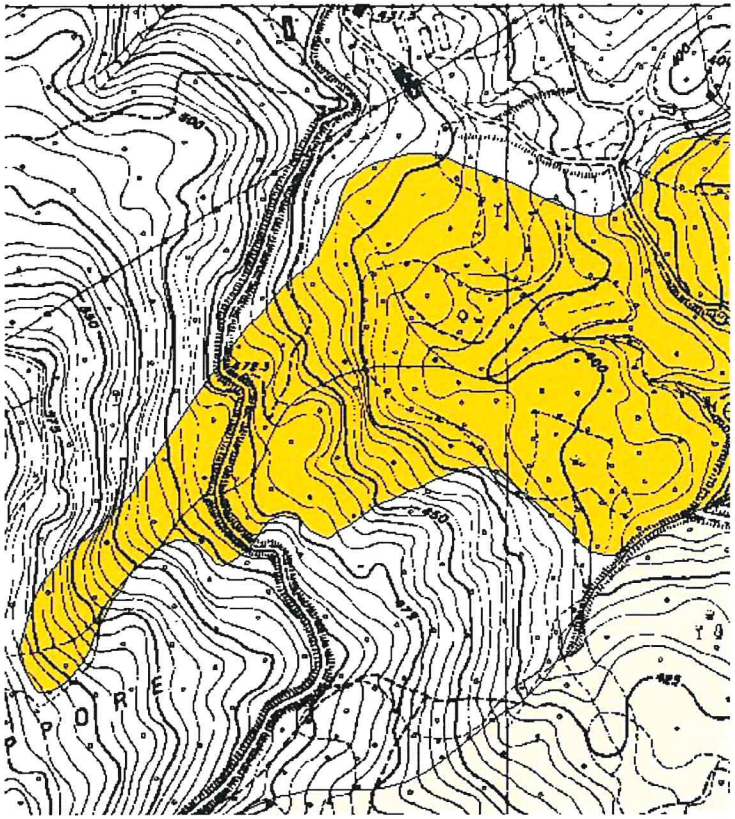

STATO ATTUALE

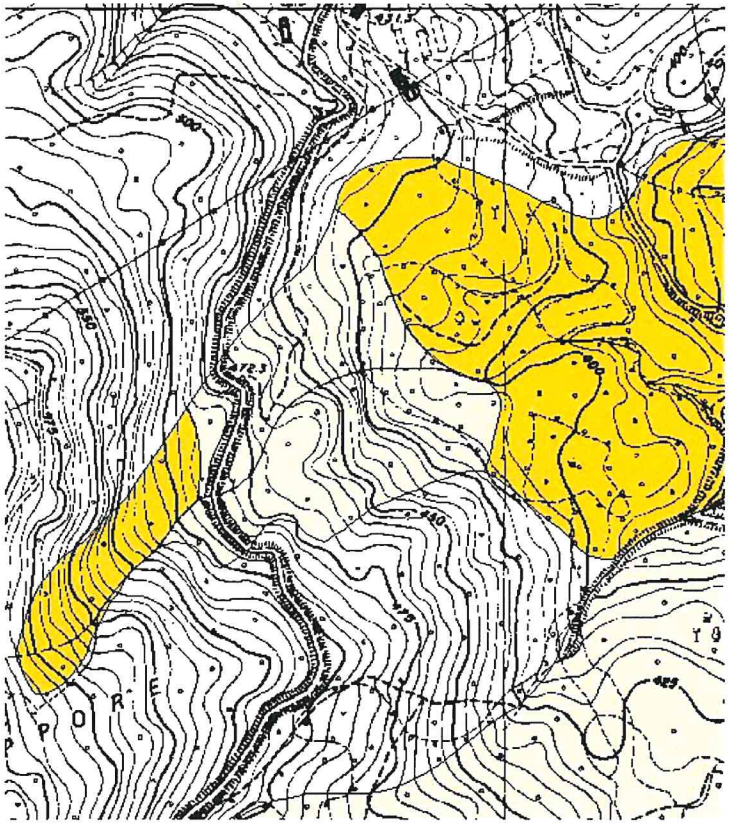

STATO MODIFICATO

Aree a pericolosità geomorfologica elevata PG3

Aree a pericolosità geomorfologica media PG2

Decreto del Segretario Generale n. 83 del 1.09.2021

Modifica alla Tav. 3 "Carta della pericolosità geomorfologica" di cui all'art. 4 NdA PAI bacino Fiume Magra, ai sensi dell'art. 12 comma 4 e art. 43, comma 3 lett. a) punto 1 NdA. Approfondimento del quadro conoscitivo – Riclassificazione da PG3 a PG2 della Pericolosità Geomorfologica di parte di un'area perimetrata nella Sez. 232160 in loc. Teise nel Comune di Framura (SP).

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE